

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1629

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, FONTANA Elio, REVIGLIO, COMPAGNA, ANDREINI, GIOVANOLLA, FRANCHI, MESORACA, SPOSETTI, PEZZONI, SCIVOLETTO, BRINA, RUSSO Michelangelo, VENTURI, POLENTA, RAVASIO, FERRARI Bruno, TANI, GOLFARI, FOSCHI, FONTANA Albino, IANNI, LAZZARO, MONTRESORI, CALVI, BUTINI, PERINA, FORTE, MARINUCCI MARIANI, GIORGI, CASOLI, LIBERATORI, RIVIERA, PIERRI, MANIERI, FRANZA, RAPISARDA, VOZZI, MURATORE, RICEVUTO, INNAMORATO, BRATINA, BENETTON, CHERCHI, NOCCHI, RANIERI, PICCOLI, DI LEMBO, POSTAL, BERNASSOLA, RADI, MINUCCI Daria, CARRARA, PAVAN, COVATTA, SCEVAROLLI, DE PAOLI, MONTINI, ZITO, FRASCA, SCOGNAMIGLIO PASINI, FOGU, RONZANI, PINTO, FAVILLA, RABINO, DOPPIO, CONTI, ZAPPASODI, ZOSO, FERRARA Vito, COVI, GIUNTA, FERRARA SALUTE, GARRAFFA, STEFANELLI, GRECO e COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1993

Modifica della legge 4 agosto 1993, n. 276, e della legge  
4 agosto 1993, n. 277, in materia di elezioni politiche

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di modifica della legge elettorale, presentata da un numeroso gruppo di senatori appartenenti a vari partiti, risponde all'esigenza di introdurre il doppio turno nei collegi uninominali (coerentemente con il meccanismo previsto dalla legge elettorale per i comuni) e si rende necessaria per evitare due pericoli: il primo è quello di dividere l'Italia in tre parti separate; il secondo è

quello di provocare una situazione di impossibilità a costituire maggioranze di governo.

Desideriamo sottolineare e rendere evidente che questa proposta non può costituire un pretesto per il rinvio della data delle elezioni. Se esiste la volontà politica, è possibile approvare questa modesta (proceduralmente parlando) proposta in poche settimane, in quanto non richiede alcuna modifica costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti col sistema maggioritario a due turni, salvo se un candidato ottiene almeno il 40 per cento dei voti espressi, nel qual caso tale candidato è eletto al primo turno. Al secondo turno, che si tiene quindici giorni dopo il primo, sono ammessi i candidati che hanno superato il 15 per cento dei voti espressi. Risulta eletto il candidato che, al secondo turno, ha riportato la maggioranza dei voti espressi».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, già sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

«3. In ogni circoscrizione, il 75 per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi elettorali uninominali, nei quali l'elezione si svolge in due turni, salvo se un candidato ottiene almeno il 40 per cento dei voti espressi, nel qual caso tale candidato è eletto al primo turno. Al secondo turno, che si tiene quindici giorni dopo il primo, sono ammessi i candidati che hanno superato il 15 per cento dei voti espressi. Risulta eletto il candidato che, al secondo turno, ha riportato la maggioranza dei voti espressi».